



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 43 del 29/01/2020 – 09/03/2020 Udienza pubblica del 28/01/2020
Massima :	<p>Titolo Ambiente - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Modifiche alle leggi regionali n. 20 e n. 21 del 2014, istitutive, rispettivamente, dei Parchi naturali regionali di Gutturu Mannu e di Tepilora - Trasformazione dell'organo di revisione dei conti di due parchi naturali regionali da collegiale a monocratico - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nonché del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale in via principale, promosse in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, degli artt. 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1, di modifica rispettivamente della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 e della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21, con cui l'organo di revisione dei conti di due parchi naturali regionali è trasformato da collegiale a monocratico. Il parametro di competenza che lo Stato individua nella previsione secondo cui l'organo di revisione dell'ente parco ha struttura collegiale, con necessaria partecipazione di un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze (artt. 9 e 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394) è inconfidente. Si tratta infatti di previsione che non attiene in modo diretto alla tutela e valorizzazione degli aspetti culturali, paesaggistici e ambientali del territorio, finalità il cui perseguimento costituisce l'aspetto qualificante del titolo di competenza legislativa statale nella materia ambientale (117, secondo comma, lettera s), della Costituzione). La scelta operata dalla Regione autonoma della Sardegna, con l'istituzione di un organo di revisione dei conti a struttura monocratica, non è tale da compromettere la funzionalità e l'efficienza dell'ente parco. Ciò induce a ritenere non fondato anche il profilo di censura sollevato con riferimento al principio di «buon andamento dell'amministrazione» di cui all'art. 97 della Costituzione.</p>



NOTE:	Atti oggetto del giudizio artt. 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1; Parametri costituzionali artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
--------------	---

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

